

La tassazione dei contributi regionali anti-COVID-19 a lavoratori parasubordinati e autonomi

Scritto da Interdata Cuzzola | 23/04/2021

I contributi erogati in via eccezionale dalla Regione a titolo di sostegno, a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, ai lavoratori autonomi senza partita IVA, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d'autore, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati, non sono soggetti a tassazione: è quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con risposta ad istanza di interpello n. 273 del 20 aprile 2021.

Ed infatti, l'art. 10-bis (rubricato «*Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19*») del DL n. 137/2020 (cd. "decreto Ristori"), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 176/2020, ha previsto che «*I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*».

Con tale disposizione, dunque, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di «*qualsiasi natura*» erogati, in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, «*da chiunque*» e «*indipendentemente dalle modalità di fruizione*», la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con riferimento ai soggetti destinatari del regime fiscale di favore, la norma individua «*i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi*», ossia tanto i titolari di un reddito di lavoro autonomo professionale (ovvero, coloro che esercitano un'arte e una professione) quanto, più in generale, «*i lavoratori autonomi*», ovvero i soggetti che svolgono un'attività di lavoro senza vincolo di subordinazione e, conseguentemente, titolari di reddito di lavoro autonomo, sia esso assimilato o occasionale.

In base a tali considerazioni, pertanto, il contributo regionale in discorso non rileverà fiscalmente nei confronti dei lavoratori autonomi senza partita IVA, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d'autore, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati.

Diversamente, per i lavoratori con contratto di collaborazione e per i lavoratori parasubordinati iscritti

alla gestione separata (quali collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto) e per i lavoratori a progetto privi di partita IVA, non può applicarsi il regime di esenzione previsto dall'art. 10-*bis* sopra citato: conseguentemente, in sede di erogazione del beneficio economico a tali soggetti si effettuerà la ritenuta a titolo di acconto IRPEF ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 600/1973.